



# Legge del Fare

Il Decreto del Fare è diventato finalmente legge. Ecco le novità per l'edilizia e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 è stato convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98. Ecco la sintesi delle misure definitive curata dalla redazione di BibLus-net.

EDILIZIA	
<p><b>Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma</b></p>	<p>Le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria. Il cambio di sagoma, quindi, non sarà più considerato un intervento pesante e per la sua realizzazione sarà sufficiente la SCIA invece che il Permesso di Costruire. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Entro il 30 giugno 2014 i comuni dovranno individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.</p> <p>Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.</p>
<p><b>SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta</b></p>	<p>Prima della presentazione della SCIA, il privato potrà richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia di provvedere all'acquisizione da enti terzi (entro 30 giorni) di tutte i pareri e le autorizzazioni preliminari necessarie per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.</p> <p>Lo Sportello Unico dovrà poi comunicare tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.</p> <p>Se tali atti non vengono acquisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, viene convocata la conferenza di servizi, come stabilito dal comma 5-bis dell'art. 20 del Testo Unico Edilizia.</p> <p>Nel caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, il privato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni (o dell'esito positivo della conferenza di servizi).</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.</p>
<p><b>Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati</b></p>	<p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.</p>

<b>Certificato di agibilità parziale</b>	<p>Anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;</li> <li>• per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.</li> </ul> <p>Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata, lo stesso è prorogato una sola volta per tre anni.</p>
<b>Attestazione di agibilità</b>	<p>In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata di a) richiesta di accatastamento, b) dichiarazione dell'impresa installatrice.</p>
<b>Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato</b>	<p>Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l'assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente.</p>
<b>Permesso di costruire in caso di vincoli: stop al silenzio-rifiuto</b>	<p>I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.</p> <p>Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.</p>
<b>DURC valido per 120 giorni</b>	<p>Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 120 giorni.</p> <p>In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.</p> <p>Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Il DURC è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.</p>
<b>Rilascio del DURC con procedura compensativa</b>	<p>Estesa la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Qualora nel DURC sia segnalata un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Sarà quindi possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione.</p>



<p><b>Permesso di costruire: certezza dei tempi di conclusione del procedimento</b></p>	<p>Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intenderà formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicheranno i principi a garanzia dell'istante stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.</p>
<p><b>Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori</b></p>	<p>Salvo diversa disciplina regionale, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con Permesso di Costruire, DIA o SCIA.</p>
<p><b>Vincoli ambientali</b></p>	<p>In caso di immobili con vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, si passa dal silenzio-rifiuto al silenzio-rigetto: se l'assenso dell'autorità preposta è favorevole, il Comune sarà tenuto a rilasciare il permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato; se l'atto di assenso viene negato, decorso il termine per il permesso di costruire, questo si intenderà respinto.</p>
<p><b>Gestione delle acque sotterranee</b></p>	<p>Saranno introdotte nuove disposizioni per la semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006). Saranno ridotti gli oneri a carico degli operatori interessati e vengono snellite le procedure amministrative relative agli interventi.</p>
<p><b>Terre e rocce di scavo</b></p>	<p>Previste semplificazioni e forniti alcuni chiarimenti circa i contenuti del D.M. 161/2012 e i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.</p>

## SICUREZZA

### **DUVRI facoltativo e attestazione della valutazione dei rischi per le attività a basso rischio**

In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico e malattie professionali – stabiliti da un decreto del Ministro del Lavoro sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL - non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non saranno obbligati a redigere il DUVRI i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Inoltre, il decreto con cui verranno individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato anche un modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico potranno attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate.

### **POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili**

Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera.

### **Notifiche “semplificate” per la denuncia degli infortuni sul lavoro**

È abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di dare, nel termine di due giorni, notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, etc. acquisiranno direttamente dall’INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.


### **Tempi più rapidi per le verifiche periodiche delle attrezzature**

È ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. Decorso il termine, il datore di lavoro può avvalersi a propria scelta di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, se previsto, dall’ARPA o da altri soggetti abilitati.

### **Obblighi di formazione e aggiornamento: stop alle sovrapposizioni**

Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti. Nei casi di sovrapposizione tra i contenuti dei corsi, saranno riconosciuti crediti formativi per la formazione già erogata.

<p><b>Notifiche semplificate</b></p>	<p>In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori dovranno essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Sarà compito del Ministero del lavoro individuare le informazioni da trasmettere e i modelli uniformi da utilizzare.</p> <p>L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p> <p>Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all'organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, la comunicazione dell'inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.</p> <p>Per l'avvio di nuove attività è previsto l'invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello Unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza.</p>
<p><b>Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata</b></p>	<p>Saranno definite con decreto del Ministero del Lavoro procedure semplificate per l'assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro.</p>
<p><b>Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</b></p>	<p>Le disposizioni del TUSL relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicheranno più ai piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno.</p>
<p><b>Semplificazione dei modelli per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo</b></p>	<p>Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottati modelli semplificati per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).</p>



# Condo **Free**

## Il tuo condominio su Internet... Free!

Risparmia costi e tempo sprecati per la spedizione dei documenti e delle comunicazioni di condominio e...rispondi efficacemente alla nuova Riforma del Condominio!

[www.condofree.net](http://www.condofree.net)

 **BibLus-net**

Pubblicazione a cura di BibLus-net - ACCA software S.p.A.

Tutti i contenuti possono essere riprodotti in qualsiasi forma e/o ceduti a terzi senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a patto che sia chiaramente riportata la fonte.

ACCA software S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni.

In nessun caso, pertanto, ACCA software S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti direttamente o indirettamente da errori e/o omissioni nei testi normativi pubblicati, nelle notizie inviate e/o da azioni dell'utente conseguenti alla lettura dei testi stessi. L'utente che utilizza il servizio accetta integralmente le condizioni sopraesposte ed approva espressamente le condizioni di esclusione di responsabilità di ACCA software S.p.A.

  
S O F T W A R E